



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 19231 del 30/09/2026

pag. 1 di 18



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

pag. 1/18



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

Miglioramento e potenziamento del polo logistico della protezione civile della Regione del Veneto mediante costruzione di un nuovo magazzino

PROGETTO FINANZIATO CON IL
PR Veneto FESR 2021-2027

Priorità 2:

Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio

Obiettivo 4:

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

Azione 2.4.1:

Prevenzione del rischio da catastrofi ed aumento della resilienza – potenziamento delle strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriale) e logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi

Affidamento diretto del servizio tecnico esterno di supporto al RUP in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo per l'appalto di costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile della Regione del Veneto presso il Polo Logistico in località Bonisiolo, Mogliano Veneto

PR Veneto FESR 2021-2027 Azione 2.4.1 – CUP H65G25000080009

DOCUMENTO UNICO DI AFFIDAMENTO

INDICE

Art. 1 - Premesse	3
Art. 2 - Oggetto dell'incarico	4
Art. 3 - Opzioni contrattuali	5
Art. 4 - Termini e modalità di esecuzione	5
Art. 5 - Modalità di affidamento e valore stimato	5
Art. 6 - Termini di presentazione e contenuto delle offerte	6
Art. 7 - Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale	6
Art. 8 - Soccorso istruttorio	7
Art. 9 - Garanzie	7
Art. 10 – Condizioni di efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7
Art. 11 - Polizza assicurativa professionale	7
Art. 12 - Spese contrattuali	8
Art. 13 - Responsabilità e obblighi dell'affidatario	8
Art. 14 - Proprietà di quanto realizzato, obbligo di riservatezza e tutela dei dati	9
Art. 15 - Revisione prezzi	10
Art. 16 - Subappalto	11
Art. 17 - Modalità di pagamento	11
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 19 - Penali	13
Art. 20 - Risoluzione del contratto	13
Art. 21 - Recesso	14
Art. 22 - Protocollo di legalità	15
Art. 23 - Divieto di cessione del contratto	15
Art. 24 - Comunicazione tentativi di estorsione	15
Art. 25 - Prevenzione interferenze illecite – Misure anticorruzione	15
Art. 26 - Ulteriori obblighi informativi	16
Art. 27 - Codice di comportamento dei dipendenti	16
Art. 28 - Accesso agli atti	16
Art. 29 - Definizione delle controversie	16
Art. 30 - Informativa sul trattamento dei dati personali	16
Art. 31 - Disposizioni finali	18

Art. 1 - Premesse

Nell'ambito del Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8415 final del 16/11/2022, modificata con Decisione C(2024) 4983 del 10/07/2024 e con Decisione di esecuzione C(2025) 6916 final del 15 ottobre 2025, è prevista l'Azione "2.4.1 Prevenzione del rischio da catastrofi ed aumento della resilienza - potenziamento delle strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriale) e logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi". Con tale Azione si intende incrementare l'efficienza del servizio di protezione civile regionale mediante il potenziamento dei poli logistici provinciali e regionali, come previsti all'art. 7 della Legge regionale n. 13 del 1° giugno 2022, al fine di garantire spazi per il ricovero di materiali, mezzi e attrezzature oltre che sale operative attrezzate per la gestione delle emergenze.

L'Azione 2.4.1 rientra nell'Obiettivo Specifico 2.4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (FESR)", che a sua volta rientra nella Priorità 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio".

La dotazione finanziaria disponibile per l'Azione 2.4.1 ammonta a complessivi euro 13.335.000,00 di cui euro 11.000.000,00 destinati a interventi di potenziamento dei poli logistici provinciali ed euro 2.335.000,00 alla realizzazione di un magazzino all'interno del polo logistico regionale di Bonisiolo, in Comune di Mogliano Veneto (TV), idoneo al rimessaggio di mezzi e attrezzature, tenuto conto delle specificità delle attività di protezione civile. Con Deliberazione n. 431 del 22 aprile 2025 la Giunta regionale del Veneto ha demandato alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – ora Direzione Protezione Civile – la realizzazione del magazzino, in qualità di Struttura Responsabile di Attuazione.

Con proprio Decreto n. 15409 del 30.06.2026, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – ora Direzione Protezione Civile – ha approvato il Quadro esigenziale e il Documento di indirizzo alla progettazione relativi all'intervento che si intende eseguire presso il Polo logistico, inserito altresì nel Programma triennale dei lavori 2026-2028 della Regione del Veneto (CUI L80007580279202600004).

Ciò premesso, visto l'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e l'art. 3 dell'allegato I.2 al medesimo, si intende procedere all'affidamento del servizio esterno di supporto al RUP in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo per l'appalto di costruzione del magazzino di Protezione civile della Regione del Veneto presso il Polo Logistico in località Bonisiolo, Mogliano Veneto.

Piattaforma di negoziazione

L'affidamento diretto verrà gestito digitalmente mediante utilizzo del sistema di intermediazione telematica denominato "APPTTEL", acronimo di "Appalti Telematici", (di seguito per brevità anche solo "Sistema" o "APPTTEL"). Il portale di accesso per gli Operatori Economici è raggiungibile dal seguente link: <https://appaltitelematici.regione.veneto.it/PortaleAppalti>.

Affidamento diretto su APPTTEL n. G04028.

Ulteriori informazioni

CPV: 71356300-1 Servizi di supporto tecnico

Il presente affidamento è disciplinato dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") e dalla sottoindicata documentazione:

- Documento Unico di Affidamento inviato all'Operatore economico tramite piattaforma AppTel;
- Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09.10.2025: https://www.regione.veneto.it/documents/10136/13816557/Protocollo_legalita_DGR_721_2025_Fi

rmato_signed.pdf/bea11e6b-ff14-4a59-8c2c-29a757e6e954;

- Codice di comportamento dei dipendenti adottato dalla Regione del Veneto con DGR n. 1368 del 04.11.2025: <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=569061>;
- Protocollo d'intesa in materia di appalti perfezionato in data 12.11.2025 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CISL, UIL, CONFINDUSTRIA VENETO, ANCE VENETO, CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, CNA VENETO, CASARTIGIANI VENETO E CONFCOMMERCIO VENETO: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-intesa>;

documenti che l'Operatore economico si obbliga a osservare nell'esecuzione del servizio, in quanto facenti parte integrante e sostanziale del contratto stipulato secondo le modalità previste dal presente Documento unico di affidamento, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Responsabile Unico del Progetto e contatti con la stazione appaltante

Stazione appaltante è la Regione del Veneto – Giunta regionale, Direzione Protezione Civile, Viale Paolucci n. 34 Venezia.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Tommaso Settin, Direttore della Direzione Protezione Civile.

Punti di contatto: Ufficio coordinamento progettazione e attuazione degli interventi riferiti all'Azione 2.4.1 del PR FESR 21-27, dott.ssa Giada Ufficiale, tel. 041-2794513.

E-mail: giada.ufficiale@regione.veneto.it

Pec: protezionecivile@pec.regione.veneto.it

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

L'affidamento ha per oggetto il servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al RUP nella gestione delle attività inerenti alla progettazione e all'esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile della Regione del Veneto presso il Polo Logistico in località Bonisiolo, Mogliano Veneto (TV).

L'affidatario dovrà coadiuvare il RUP nelle seguenti attività:

- Supporto al RUP per predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento del servizio di progettazione (PFTE), direzione lavori, contabilità e coord. alla sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;
- Supporto per la supervisione e coordinamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- Supporto per la programmazione e progettazione dell'appalto e per la validazione del PFTE;
- Supporto per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
- Supporto per la validazione del progetto esecutivo;
- Supporto per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E;
- Adempimenti tecnico amministrativi connessi all'esecuzione del progetto: pianificare, condurre, controllare e rendicontare il progetto in modo da soddisfare i vincoli di qualità, tempo e di spesa;
- Attività di monitoraggio e verifica dei risultati endoprocedimentali e finali della procedura: attività di analisi e comparazione degli obiettivi attesi e raggiunti;
- Assistere il RUP nella tenuta dei contatti per eventuali incontri con Enti, direzione lavori, nella tenuta di eventuali Conferenze dei servizi e quant'altro necessario a giudizio del RUP, svolgendo i compiti conferiti secondo le indicazioni del responsabile unico del progetto ed in base alle disposizioni legislative e normative vigenti.

L'affidatario dovrà rapportarsi costantemente con il RUP per tutte le comunicazioni e le indicazioni sulle attività e le prestazioni da svolgersi seguendone le relative istruzioni.

Sarà cura del RUP fornire all'affidatario tutte le indicazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento dell'incarico, anche a valle di incontri pubblici e con gli Enti preposti alle relative approvazioni.

Nel corso delle fasi degli interventi e delle lavorazioni dovranno essere espletate, attraverso il progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali e accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a portare a termine i servizi oggetto di affidamento.

Art. 3 - Opzioni contrattuali

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante potrà imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e l'affidatario non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - Termini e modalità di esecuzione

Il servizio decorrerà dalla data del verbale di avvio delle prestazioni fino alla completa chiusura tecnica e amministrativa dei lavori.

A tal fine, l'affidatario dovrà indicare un referente che la stazione appaltante potrà contattare quale interlocutore principale per quanto concerne gli aspetti relativi all'esecuzione delle prestazioni. Il nominativo e i contatti del referente dovranno essere indicati nell'apposito campo dell'Autodichiarazione di possesso dei requisiti.

Art. 5 - Modalità di affidamento e valore stimato

Il servizio viene affidato mediante "Affidamento diretto" senza confronto competitivo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, nel rispetto degli Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto, Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, approvati con DGR n. 671 del 18 giugno 2024.

L'importo stimato dell'affidamento ammonta a euro 17.340,00= al lordo di spese e oneri accessori e al netto di Iva e oneri previdenziali (cassa professionale), ribassabile ma non superabile in sede di offerta. Tale somma indica l'importo totale pagabile per tutte le prestazioni indicate all'art. 2 del presente Documento, compresi gli eventuali oneri accessori, costi e servizi necessari alla corretta esecuzione del contratto, anche se non espressamente indicati.

Il ribasso presentato in sede di offerta si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il valore stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, comprendente qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nel presente documento, al netto dell'Iva, ammonta a euro 20.808,00, così calcolati:

	DESCRIZIONE	IMPORTI AL NETTO DI IVA
A	Totale importo a base dell'affidamento	17.340,00 €
B	Opzione contrattuale ex art. 120, comma 9 del Codice	3.468,00 €
C	TOTALE VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO (A+B)	20.808,00 €

Nel presente affidamento non sussiste l'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Per il servizio oggetto della presente

procedura, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 non sussistono costi della sicurezza di natura interferenziale.

Art. 6 - Termini di presentazione e contenuto delle offerte

L'intero affidamento è gestito in modalità telematica. Per rispondere all'Invito a offrire trasmesso sulla piattaforma APPTTEL, **l'operatore economico dovrà far pervenire la propria offerta, a pena di irricevibilità, entro e non oltre la data e l'ora indicata a sistema**, utilizzando la modalità "Comunicazioni". Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Documento.

Al presente affidamento è assegnato su APPTTEL il codice n. G04028.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma APPTTEL. Le operazioni di invio di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta economica e la documentazione richiesta devono essere **sottoscritte** con firma digitale, altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, o, in mancanza delle medesime, con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità.

Si invita a trasmettere l'offerta utilizzando la funzione "Comunicazioni" di APPTTEL, allegando la seguente documentazione:

- **Offerta economica**, predisposta dall'operatore economico su propria carta intestata e sottoscritta a cura del legale rappresentante dello stesso con le modalità suindicate;
- **Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici** ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità su indicate, secondo il modello fornito dalla Stazione appaltante.

L'offerta presentata è irrevocabile per 180 giorni a partire dal termine per la presentazione della stessa.

La presentazione dell'offerta, in risposta all'invito su APPTTEL, comporta l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute in tutti i documenti caricati dalla stazione appaltante nella piattaforma e allegati all'invito stesso.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta ricevuta.

Art. 7 - Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Il professionista, a pena di esclusione dalla procedura, deve rientrare tra i soggetti indicati agli articoli 65 e 66 del Codice e deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice stesso e del requisito di ordine speciale previsto all'art. 100, comma 3 del Codice: iscrizione del soggetto personalmente responsabile dell'incarico presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto e iscrizione alla Cassa previdenziale.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165/2001 (cd. divieto di pantouflage) a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico dovrà registrarsi al Sistema FVOE di

ANAC accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità secondo le istruzioni contenute sul sito: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Art. 8 - Soccorso istruttorio

Si rinvia all'art. 101 del Codice.

Art. 9 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 53 del codice, per il presente affidamento la stazione appaltante non richiede garanzie, né provvisorie, né definitive, tenuto conto che ai fini della stipula del contratto si richiede la trasmissione della polizza di responsabilità civile professionale, come previsto all'art. 10 del presente Documento.

Art. 10 – Condizioni di efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto

L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte della stazione Appaltante della sussistenza dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli articoli 94 e seguenti del Codice. Si precisa, tuttavia, che ai sensi dell'art. 52 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 del Codice si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Il contratto, quindi, si intenderà perfezionato mediante l'invio di apposita "Lettera commerciale d'ordine" ex art. 18 del Codice, a firma del Direttore della Direzione Protezione civile, con la quale verranno altresì comunicati il CIG e il numero e la data del Decreto di impegno.

Si intendono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il presente Documento Unico di Affidamento, l'offerta economica, il Protocollo di Legalità, il Protocollo d'intesa e il Codice di Comportamento dei dipendenti.

Art. 11 - Polizza assicurativa professionale

All'atto della stipula del contratto, l'affidatario trasmette alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, copia della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività e si impegna a presentare copia delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo entro 15 giorni dalla scadenza.

Ogni successiva variazione alla citata polizza dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'affidatario sia una società, dovrà trasmettere la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 124/2017.

Art. 12 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

I contratti di importo inferiore a euro 40.000,00 oltre IVA sono esenti dal versamento dell'imposta di bollo, come previsto dall'Allegato I.4 al Codice.

Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986.

Art. 13 - Responsabilità e obblighi dell'affidatario

L'affidatario dovrà attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente documento, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'affidatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Progetto (di seguito R.U.P.) e con il suo staff tecnico-amministrativo, che provvederà, per le proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni richieste durante il loro svolgimento, secondo quanto concordato al momento dell'incarico.

I servizi e le attività oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'affidatario e potranno prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari da effettuarsi presso la sede di esecuzione delle opere e gli Uffici della stazione appaltante.

Resta a completo carico dell'affidatario ogni onere organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dall'organizzazione della stazione appaltante.

Per l'espletamento dell'incarico, l'affidatario potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi, nel rispetto di quanto previsto dal Codice. La stazione appaltante resta comunque estranea ai rapporti tra l'affidatario ed eventuali collaboratori e consulenti dello stesso.

L'affidatario si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte secondo le condizioni, le modalità ed i termini contenuti nel presente documento e siano conformi alla normativa vigente per la tipologia di incarico affidato.

L'affidatario dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge - particolarmente in ordine all'assunzione del personale, alle assicurazioni sociali e alla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro - e dovrà mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da ogni responsabilità, o richiesta o molestia di sorta, sia in merito a quanto sopra, sia per quanto riguarda le prescrizioni impartite dalle leggi e dalle autorità competenti circa il servizio affidato.

È a carico dell'affidatario e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate in ordine all'espletamento del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri: strumentali, organizzativi e derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, i rischi relativi all'esecuzione dell'incarico di cui trattasi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nell'esecuzione contrattuale.

In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti della stazione appaltante.

L'affidatario assicura il rispetto delle norme a tutela dei diritti d'autore secondo le previsioni della Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633).

L'affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'affidatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra, in forma scritta, di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al presente articolo, della quale sia venuta a conoscenza.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al periodo precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 15 del presente Documento, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento, in primo luogo si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti, approvata con D.M. 17.06.2016 come integrata dall'allegato I.13 al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed in secondo luogo, ad insindacabile giudizio del Committente, alle specifiche deliberazioni dell'ordine professionale della provincia di appartenenza dell'affidatario incaricato, ovvero della persona fisica responsabile, in quanto incaricata, dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Art. 14 - Proprietà di quanto realizzato, obbligo di riservatezza e tutela dei dati

La documentazione prodotta, relativa o connessa al servizio in argomento e tutte le informazioni inerenti, non potranno essere comunicate a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto.

Le stesse non potranno essere divulgate né in fase di svolgimento del contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali e, fin quando le stesse non diverranno pubbliche, sono da considerarsi strettamente riservate e resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante, la quale potrà introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie.

L'affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti.

L'affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti alla Regione del Veneto, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: "IR").

Tra le "IR" (in seguito, "IR") rientra qualsiasi dato e/o informazione che la Regione del Veneto trasmetterà all'affidatario durante lo svolgimento delle attività dichiarando esplicitamente il carattere di riservatezza con una delle seguenti modalità:

- i. per iscritto e/o

pag. 10/18

- ii. attraverso la consegna di materiale e/o
- iii. attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle "IR", come nel caso che queste siano registrate in un archivio informatico e/o sui dispositivi stessi che verranno analizzati e/o
- iv. attraverso comunicazione verbale e/o visiva.

Saranno pertanto "IR", in via esemplificativa e non esaustiva: i dati e le informazioni inerenti alla Regione del Veneto e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura e al personale (ivi inclusi anche i dati personali); i dati e le informazioni inerenti alla strutturazione e alle strategie; i dati e le informazioni inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; know-how; in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale. L'affidatario si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle "IR" di cui è venuto o verrà a conoscenza.

Conseguentemente si obbliga a:

- i. gestire le "IR" in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato;
- ii. limitare la circolazione interna delle "IR" unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali "IR" per l'esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- iii. non utilizzare le "IR" per scopi diversi dall'esecuzione dei servizi;
- iv. non copiare né divulgare e comunicare a terzi le "IR" ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della stazione appaltante;
- v. non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi;
- vi. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le "IR", salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione.

L'affidatario, laddove ritenesse necessario, nell'ambito del contratto, comunicare "IR" a terzi, dovrà previamente essere autorizzato per iscritto dalla Regione del Veneto e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo.

L'affidatario non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle "IR". Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle "IR" che:

- i. al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'affidatario si renda inadempiente al contratto;
- ii. al momento della comunicazione siano già conosciute dall'affidatario, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- iii. al momento della comunicazione siano già conosciute dall'affidatario, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- iv. l'affidatario sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, ne dia immediata notizia scritta alla Regione del Veneto.

Art. 15 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del codice, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% del valore

eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire e si applicherà alle prestazioni da liquidare. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, in conformità all'allegato II.2-bis del Codice, la stazione appaltante ha individuato l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi 71 "Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche", reperibile con la sua modalità di calcolo nel portale istituzionale dell'ISTAT. Per il calcolo della variazione si utilizzerà la seguente formula, indicata al comma 7 della Tabella D di cui al summenzionato allegato:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

t=0 corrisponde alla data del decreto di aggiudicazione, contestuale alla stipula del presente contratto; t =1, 2, 3, ecc. corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione (trimestrale) e "I" è l'indice PPS.

Art. 16 - Subappalto

Si applica l'art. 119 del Codice.

Art. 17 - Modalità di pagamento

L'aggiudicatario non potrà esigere dalla scrivente Direzione, per le prestazioni oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'aggiudicatario si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, dell'Allegato II.14 al Codice, al presente servizio non si applicano le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1 del Codice stesso in tema di anticipazione del prezzo avendo il contratto ad oggetto prestazioni intellettuali.

La Stazione appaltante verificherà la corretta esecuzione delle prestazioni durante l'avanzamento delle stesse e, al raggiungimento delle fasi intermedie di seguito elencate, provvederà al pagamento degli acconti sul compenso, ai sensi dell'art. 2234 del Codice civile, nonché al pagamento del saldo a seguito della fase finale di collaudo tecnico amministrativo. Gli importi indicati – da riparametrare in caso di ribasso – devono intendersi al lordo di spese e oneri accessori e al netto di Iva e oneri previdenziali (cassa professionale):

- € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) entro 30 giorni dall'affidamento del servizio di progettazione per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, finalizzato al successivo appalto integrato, del nuovo magazzino della protezione civile regionale;
- € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per il progetto del nuovo magazzino della protezione civile, previa stesura del verbale di validazione dello stesso;
- € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) entro 30 giorni dall'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione del nuovo magazzino della protezione civile regionale;
- € 1.300,00 entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto esecutivo, redatto dai Progettisti individuati dall'Appaltatore in sede di procedura di "appalto integrato", previa stesura del verbale di validazione;
- € 4.700,00 (euro quattromilasettecento/00) per stati di avanzamento lavori compreso l'ultimo stato avanzamento lavori, proporzionalmente all'importo dei singoli SAL e comunque entro 30 giorni dal termine dei lavori di costruzione del nuovo magazzino;
- € 940,00 (euro novecentoquaranta/00) entro 30 giorni dal termine del collaudo tecnico amministrativo del nuovo magazzino.

L'emissione delle singole fatture da parte dell'affidatario per le prestazioni eseguite è subordinata alla comunicazione dell'esito positivo delle verifiche periodiche e alla conseguente autorizzazione alla fatturazione. La comunicazione di autorizzazione alla fatturazione verrà trasmessa via pec. In caso di

pag. 12/18

emissione/invio della fattura prima del ricevimento della stessa, la Stazione appaltante richiederà all'affidatario l'emissione immediata di **nota di accredito** di corrispondente valore.

A conclusione dell'intero servizio la Stazione appaltante provvederà alla verifica della regolare esecuzione e al rilascio del relativo certificato, ai sensi degli articoli 50, comma 7 e 116, comma 7 del Codice.

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., previo accertamento della regolarità contributiva dell'affidatario. I pagamenti avverranno entro i 30 giorni successivi al ricevimento della fattura. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'Amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge n. 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, D.M. 3 aprile 2013, n. 55, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato D.M. n. 55/2013.

Ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-sexies, del D.P.R. 633/1972, le disposizioni in materia di "split payment" non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno essere intestate e inviate a:

Denominazione	Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile
Sede legale	Viale Paolucci 34, 30175 Marghera - Venezia
C.F.	80007580279
P.IVA	02392630279
codice IPA	KDL02G

Nella descrizione delle fatture dovranno essere inoltre indicati i seguenti dati:

PR FESR 21-27 Azione 2.4.1 - Servizio di supporto al RUP per l'appalto di costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile della Regione del Veneto a Bonisiolo – <i>(descrizione fase intermedia/finale)</i>
CUP H65G25000080009
CIG (che verrà comunicato con la lettera d'ordine)
Numero e data del Decreto di impegno (che verranno comunicati con la lettera d'ordine)

La mancata indicazione di CUP, CIG e numero e data del Decreto di impegno comporterà il rifiuto delle fatture elettroniche e la necessità di ri-emissione delle fatture corrette.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità determinerà la risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui alla Legge 136/2010.

Art. 19 - Penali

Nel caso in cui l'affidatario non ottemperi a quanto previsto nel presente documento oppure non rispetti i compiti e la tempistica richiesti espressamente dal RUP, si provvederà all'invio di sollecito scritto.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'affidatario, verrà applicata una penale pari all'1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni; l'ammontare della penale non potrà superare il 10 (dieci) per cento di detto ammontare netto contrattuale, a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo eventualmente prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non sarà motivo di applicazione di penalità l'eventuale ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione per cause di forza maggiore non imputabili all'affidatario, a fronte della richiesta scritta e motivata dall'operatore economico trasmessa via pec, entro il termine di esecuzione contrattualmente previsto, all'indirizzo protezionecivile@pec.regione.veneto.it.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

Salvo quanto previsto all'art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nelle ipotesi successivamente elencate:

- a. violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.;
- b. in caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, dei suoi dipendenti e collaboratori del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 28/10/2014;
- c. cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- d. violazione del divieto di cessione del contratto;
- e. violazione degli obblighi di riservatezza;
- f. inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- g. per grave errore professionale o quando l'affidatario interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- h. per sopravvenuta perdita di uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- i. per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'incarico;
- j. subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto;
- k. ritardo nell'esecuzione delle prestazioni che comporti l'applicazione delle penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- l. perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice;

pag. 14/18

- m. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso dell'affidamento;
- n. mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;
- o. mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

I casi di cui sopra si intendono clausole risolutive espresse, pertanto, la risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC.

Ogni altra grave inadempienza, diverse da quelle sopra indicate, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione scritta degli addebiti ed assegnazione di un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore per presentare le proprie controdeduzioni.

La risoluzione dà diritto alla stazione appaltante a rivalersi sugli eventuali crediti contrattuali vantati dall'affidatario nei confronti della stessa e sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

La risoluzione dà altresì diritto alla stazione appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'affidatario, con addebito delle relative spese.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Art. 21 - Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino

pag. 15/18

nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica di regolarità.

L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, l'Amministrazione ha, altresì, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della L. n. 488/1999, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della L. n. 488/1999.

Art. 22 - Protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità perfezionato in data 09.10.2025, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/documents/10136/13816557/Protocollo_legalita_DGR_721_2025_Firmato_signed.pdf/bea11e6b-ff14-4a59-8c2c-29a757e6e954.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto

È vietata all'affidatario la cessione del contratto. In caso di sostituzione dell'aggiudicatario da parte di un nuovo contraente per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, si applica l'art. 120 del Codice.

Art. 24 - Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del servizio la clausola che obbliga il subaffidatario o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al periodo precedente.

Art. 25 - Prevenzione interferenze illecite – Misure anticorruzione

L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici

amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p..

Art. 26 - Ulteriori obblighi informativi

L'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativo ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'affidatario si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio a non celare alcuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Art. 27 - Codice di comportamento dei dipendenti

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti approvato definitivamente dalla Giunta Regionale del Veneto con D.G.R. n. 1368 del 04.11.2025, consultabile sul Sito istituzionale della Regione del Veneto al seguente link: <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=569061>, pena la risoluzione del contratto.

Art. 28 - Accesso agli atti

Si rinvia all'art. 35 del Codice.

Art. 29 - Definizione delle controversie

Le eventuali vertenze tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 30 - Informativa sul trattamento dei dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08 maggio 2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Protezione Civile con sede in Marghera – Venezia, Viale Paolucci, 34, e-mail protezionecivile@regione.veneto.it, PEC protezionecivile@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 - 30121 Venezia; la casella e-mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lettere c) ed e) del Reg. UE 2016/679, è rinvenibile nel D.lgs. n. 36/2023 e nell'art. 56 della L.R. n. 27/2003.

Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del contratto in oggetto. In caso di mancato conferimento dei dati, il soggetto economico verrà escluso dall'affidamento di cui in premessa.

Per procedere alla registrazione ed al successivo utilizzo del portale è necessario accedere all'Area Riservata tramite il sistema federato di Regione del Veneto e scegliere la propria credenziale SPID - CIE - CNS se operatore economico del territorio italiano; diversamente tramite account MyID di Regione del Veneto appositamente richiesto.

Per problemi di autenticazione (SPID, CIE, MyID ecc.) il punto di contatto è call.center@regione.veneto.it.

Per questioni legate al funzionamento e all'utilizzo dell'applicativo "Appalti Telematici" (APPTTEL) il punto di contatto è: sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza Operatori Economici" ed al telefono Call Center: +39 0422 26 7755 e-mail: service.appalti@maggioli.it.

I dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i seguenti dati personali comunicati in occasione dell'iscrizione al bando di gara (in seguito, "Dati" o "Dati Personali") inerenti al soggetto terzo partecipante al bando e/o inerenti soggetti terzi in raggruppamenti temporanei di imprese (RTI):

- Dati identificativi e non sensibili del soggetto/i terzo/i partecipante/i alla gara d'appalto, del suo rappresentante legale e dei suoi dipendenti (in particolare, nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono, codice fiscale partita IVA, etc.);
- Dati giudiziari quali, ad esempio, il casellario giudiziale, i carichi pendenti e la certificazione antimafia del/dei rappresentante/i legale/i e dei suoi familiari fino al 4° grado di parentela, solo laddove necessario ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e ai sensi della normativa antimafia.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I Dati Personali sono trattati, senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche:

l'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali, in particolare per:

- la partecipazione alle procedure per l'affidamento di appalti e concessioni determina l'attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante;
- l'esecuzione del contratto;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti.

l'adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali:

- l'ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013), di appalti pubblici (D.lgs. 36/2023) e in materia antimafia (D.lgs. 159/2011), ovvero imposti dalle Autorità competenti;

l'adempimento a un compito di interesse pubblico, in particolare:

- la prevenzione e repressione di atti illeciti.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

pag. 18/18

I dati personali forniti dagli Utenti/Operatori Economici attraverso APPTTEL saranno trattati da personale regionale autorizzato nonché dalla Ditta Maggioli S.p.A., Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE.

4. Conservazione dei Dati

I Dati Personali vengono conservati per il tempo necessario all'adempimento delle finalità di cui sopra e comunque per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa dell'Ente – DGR n. 778 dell'8 giugno 2018, modificata dal DDR n. 232 del 24 ottobre 2022 della Direzione Acquisti e AA.GG. – e alle Leggi e ai Regolamenti in materia.

5. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali Dati comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire con le procedure per l'affidamento di appalti e l'attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante.

6. Accesso ai Dati

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:

dipendenti e/o collaboratori del delegato, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema;

enti, società e/o soggetti terzi (ad esempio istituti di credito, studi professionali, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del delegato, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

7. Comunicazione e diffusione dei Dati

I Dati possono essere comunicati, anche senza previo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti locali (province e/o comuni), commissioni tributarie provinciali, su loro espressa richiesta, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli.

Infine, i dati potranno essere diffusi, senza previo consenso, in ottemperanza agli obblighi di legge statuiti per finalità di trasparenza (d.lgs. 33/2013) e/o per obblighi di pubblicità legale.

8. Trasferimento dei Dati

I Dati non saranno diffusi né trasferiti in paesi extra UE.

9. Diritti dell'interessato

All'operatore economico competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ai punti di contatto sopra riportati l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al D.lgs. 36/2023 e alla normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici e affidamenti, fatte salve le disposizioni in materia contenute nel Codice civile.

Firma SETTIN TOMMASO

Data 30-09-2026